



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME
DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Sicilia	Legge n° 6 del 08/04/2022	BUR n°17 del 15/04/2022
ID:SI22006	Esito: In corso d'esame	(Scadenza 14/06/2022)

Istituzione della giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908.

La legge della Regione siciliana n. 6 del 08/04/2022, recante "Istituzione della giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908" presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 2, comma 1, per violazione dell'obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, per quanto di seguito evidenziato:

L'art. 2, rubricato "Promozione della conoscenza dei fatti del 28 dicembre 1908" dispone che: "In occasione della giornata della memoria [del terremoto di Messina del 1908] la Regione promuove, anche mediante concessione del proprio patrocinio, l'organizzazione di manifestazioni, cerimonie e altre iniziative nonché momenti di riflessione e approfondimento, anche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle sedi istituzionali, atti a favorire la conoscenza dei fatti storici del 28 dicembre 1908". Pertanto, a fronte di iniziative regionali di promozione e valorizzazione relative all'evento storico e ambientale del terremoto di Messina, individuate nella norma e suscettibili di concretizzarsi attraverso risorse strumentali e finanziarie, si deve invece rilevare la mancanza nell'art. 2 in particolare, e nella legge in esame, in generale, di una previsione finanziaria che quantifichi gli oneri e individui le fonti di finanziamento, come richiesto dalla normativa statale in materia di contabilità per quanto riguarda le necessarie coperture delle leggi di spesa, ai sensi dell'art. 19, della legge 31 dicembre 2009, (Legge di contabilità e finanza pubblica), che dispone, al comma 1: "Le leggi

e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali", e, al comma 2: "ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17."

Ciò comporta conseguentemente violazione del principio di copertura finanziaria di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, che impone l'obbligo di copertura finanziaria di ogni legge che determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, va ricordato che la Corte Costituzionale, nella sentenza 226/21 ha evidenziato che "...il canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost. «opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte» (ex plurimis, sentenza n. 26 del 2013), applicandosi immediatamente anche agli enti territoriali ad autonomia speciale.

Peraltro l'obbligo di copertura delle leggi di spesa è esplicitamente ripetuto nella normativa regionale siciliana, all'art. 14 del Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e contabilità applicabili alla Regione (art. 7 della L.R. 47/77) e pertanto la legge in esame si pone anche in violazione della normativa regionale e delle competenze attribuite alla Regione dal suo Statuto speciale.

Ciò posto, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, suscettibile di recare oneri non quantificati e senza l'indicazione della fonte di finanziamento, si pone in contrasto con il principio di obbligo di copertura finanziaria delle norme che comportino nuovi o maggiori oneri, e quindi in violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione nonché con le competenze attribuite alla regione dal suo Statuto speciale e con la legislazione regionale in materia di bilancio e contabilità per quanto riguarda la copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa (art. 14 del Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e contabilità applicabili alla Regione) e pertanto va impugnata dinanzi alla Corte costituzionale ex art. 127 della Costituzione.